

ALLEGATO A

PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT DEL COMUNE DI CAVA MANARA (PV) AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 8, L.R. n. 12/05.

DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE N. 46 DEL 07/10/2013

Il presente parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR) - approvato con D.C.R. n. 951 del 19/01/10 - all'interno della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Cava Manara (PV) e, in ottemperanza all'art. 20, comma 2, della l.r. 12/05, nell'accertamento dell'idoneità della variante a concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Regionale e in particolare alle previsioni costituenti l'obiettivo prioritario di interesse regionale *"Autostrada regionale Broni-Mortara"*, elemento che costituisce l'oggetto di **verifica di compatibilità** dello strumento di pianificazione rispetto al PTR.

L'Amministrazione Comunale di Cava Manara (PV) ha partecipato alla riunione di valutazione degli esiti del procedimento regionale svoltasi il giorno 4/02/2014, ed è stato pertanto garantito il confronto con il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 5, della l.r. n. 12/05.

In ragione della natura dell'obiettivo di interesse regionale sopra citato, l'attività di verifica, in capo alla D.G. Territorio e Urbanistica, ha coinvolto la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità. Per quanto sopra espresso si precisa che il presente parere non costituisce valutazione di compatibilità dell'intero PGT, come previsto dall'art.13, comma 8, della l.r.12/2005, ma è finalizzato esclusivamente all'oggetto di variante.

Considerazioni circa i contenuti della Variante di PGT e la compatibilità con gli obiettivi del PTR (art. 13, comma 8, l.r. n. 12/05)

Si premette che il PGT vigente, entrato in vigore il 21 luglio 2010, è stato approvato con deliberazione consiliare comunale n. 2 del 29/01/2010; gli atti relativi all'adozione dello stesso non sono stati oggetto di espressione di parere regionale perché il piano è stato adottato prima dell'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale; la variante in oggetto, in quanto di carattere puntuale e non generale, si astiene dal delineare l'intero "quadro conoscitivo e orientativo" limitandosi all'individuazione e alla descrizione degli ambiti oggetto di variante.

Si coglie, in ogni modo, l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 8 comma 4, della l.r. n. 12/05, alla scadenza quinquennale del Documento di Piano, il Comune dovrà adeguare il PGT al Piano Territoriale Regionale riconoscendosi in uno o più dei Sistemi Territoriali individuati dal PTR, assumendone gli obiettivi specifici per il proprio territorio e riconoscendoli come riferimento per la definizione di strategie e azioni dello strumento urbanistico comunale.

Secondo il principio di maggior definizione (così come indicato nel PTR al *par. 3.1 "Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia"*), attraverso una declinazione alla scala locale degli obiettivi e degli indirizzi della pianificazione sovraordinata, il PGT dovrà effettuare il confronto diretto tra il progetto territoriale di piano e gli obiettivi che il PTR propone per ciascun sistema, indicando esplicitamente la rispondenza delle linee programmatiche del PGT rispetto agli obiettivi dei Sistemi Territoriali del PTR e, soprattutto, le azioni e le modalità per la loro attuazione nello strumento urbanistico.

Una volta individuato il proprio sistema di obiettivi e azioni il piano comunale dovrà provvedere inoltre ad evidenziare le corrispondenti ricadute concrete nei tre atti del PGT (DdP, PdR e PdS) in modo da poter cogliere direttamente quali siano le trasformazioni territoriali, le misure attuative, gli incentivi e le politiche messe in campo per realizzare gli obiettivi individuati.

Si suggerisce, quale ausilio al Comune nella predisposizione del Piano di Governo del Territorio, una lettura della *"Presentazione" del PTR*, documento che raffigura una compiuta introduzione al Piano regionale e una guida ai suoi contenuti ed effetti.

In merito ai singoli ambiti di variante si evidenzia quanto segue.

Pur concordando con la strategia dell'Amministrazione Comunale tendente in generale alla riduzione della capacità edificatoria di piano, con una diminuzione di 16.000 m³ di volume residenziale realizzabile rispetto al PGT vigente, si evidenzia che alcune scelte pianificatorie prevedono comunque la realizzazione di nuovi interventi ricadenti su suolo libero, attualmente a destinazione agricola.

Si suggerisce pertanto, nel rispetto degli obiettivi indicati dal PTR sull'uso razionale della risorsa suolo, di verificare attentamente che le esigenze di trasformazione espresse dalle suddette varianti siano in linea con le reali esigenze di sviluppo.

Nello specifico la variante in oggetto prevede un ambito di trasformazione (variante n. 7) che, oltre a consumare suolo agricolo si pone come possibile apertura di nuovi fronti edificati in aree libere, con ulteriore *"sfrangiamento"* del tessuto urbano e nuovo impegno di suolo, in contrasto con i

criteri di sostenibilità del PTR che prefigurano l'attenzione al disegno delle trasformazioni in armonia con il tessuto preesistente come mezzo per limitare il consumo di suolo e la frammentazione territoriale.

In merito agli ambiti di variante individuati con i numeri 21 e 24, che prevedono rispettivamente l'individuazione, all'interno di aree definite "ad elevato contenuto naturalistico e paesaggistico", di una "zona di intervento per attività sportiva (Pista da Motocross) e di "attrezzature sportive di interesse generale (attività ippica)" si rammenta la necessità di porre particolare attenzione alle connessioni ecologiche esistenti, evitando interruzioni nella connettività faunistica e proteggendo gli habitat naturali, affinché la fruizione turistica e ricreativa dei luoghi non sia in contrasto con le caratteristiche di elevato contenuto naturalistico dell'area e in considerazione del fatto che il PGT vigente non contiene gli elementi identificativi della Rete Ecologica Comunale.

A tal proposito sarebbe opportuno, data la particolare tipologia di attività prevista dall'ambito di variante individuato con il numero 21, contraddistinta da alti livelli d'inquinamento acustico e ambientale, valutare la possibilità di prevedere l'individuazione di uno spazio da dedicare a "Pista da Motocross" al di fuori delle aree definite "ad elevato contenuto naturalistico".

Si prende atto, infine, dell'inserimento all'art. 7 titolo 1 delle Norme Tecniche di Attuazione, del divieto di *"apertura di sale gioco nelle aree poste ad una distanza inferiore a 500 metri dagli edifici comunali istituzionali, dalle scuole e dagli edifici di culto"*, articolo in linea con gli indirizzi regionali espressi con la l.r. n. 8 del 21 ottobre 2013 in materia di *"norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"*.

Al fine di allinearsi in maniera corretta e completa agli indirizzi regionali in materia, si chiede di attenersi alla normativa regionale per quanto riguarda la precisa individuazione delle categorie di edifici da tutelare, inserendo tra questi anche *"impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori"*, così come riportato all'art. 5 (competenze dei comuni) comma 1 della l.r. 8/2013.

In ultimo si segnala, a titolo collaborativo, che a pag. 52 della "Relazione illustrativa", al capitolo di descrizione della variante n. 28, è stato riportato erroneamente, sotto il titolo "Testo attuale (art.

7 del titolo 1)”, il testo modificato con la variante n. 29 agli artt. 2,4 e 7 del Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del piano delle regole.

In relazione all’obiettivo prioritario del PTR **“Autostrada regionale Broni-Mortara”**, si riporta integralmente il parere espresso dalla D.G. Infrastrutture e Mobilità (nota n. S1.2014.0010856 del 17.02.2014)

Il territorio comunale è interessato dalla previsione infrastrutturale relativa all’**Autostrada regionale “Integrazione del sistema transpadano: direttrice Broni - Pavia – Mortara”** inserita nel vigente Piano Territoriale Regionale quale Obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell’art. 20 l.r. 12/2005 e s.m.i..

Il parere di compatibilità della presente variante al P.G.T. rispetto alla programmazione di competenza è reso con riferimento al rispetto della disciplina di settore e dei criteri di valutazione indicati nel Documento di Piano del P.T.R. - § 3.2 (‘Obiettivi prioritari di interesse regionale’).

Dall’esame istruttorio della documentazione trasmessa si rileva quanto segue.

Nell’aggiornamento 2013 del P.T.R., approvato con deliberazione C.R. X/78 del 9.7.2013 ¹⁾, si prescrive che - per la direttrice Broni-Mortara - la compatibilità degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati sia valutata assumendo come riferimenti progettuali sia il preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi della l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VIII/4659 del 4.5.2007) che il definitivo depositato dal proponente I.L. S.p.A. il 19.1.2012 in Regione Lombardia ai fini dell’attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale; nel caso specifico del tratto insistente in Cava Manara, tali corridoi di progetto non risultano coincidenti.

La variante in esame recepisce il tracciato dell’infrastruttura e la relativa fascia di salvaguardia urbanistica secondo la configurazione del progetto preliminare, mentre non risultano restituiti il tracciato ed il corridoio di salvaguardia urbanistica del progetto definitivo. Riscontrato che i contenuti della variante non presentano elementi di incompatibilità o incoerenza con l’obiettivo prioritario, si richiama l’Amministrazione Comunale - in sede di prima variante utile o anche, eventualmente, mediante variante ad hoc - ad adeguare gli elaborati dello strumento urbanistico inserendo i riferimenti del citato progetto definitivo ed il richiamo alla sussistenza degli obblighi posti dall’art. 102 bis - commi 1 e 2 - della l.r. 12/2005 e relativi criteri di applicazione di cui alla

¹ pubblicata sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013.

d.g.r. n. VIII/8579 del 3.12.2008, rappresentando nelle tavole grafiche la corrispettiva fascia di salvaguardia.

Per quanto riguarda eventuali criticità riferibili ad interferenze fisiche o funzionali tra nuove previsioni insediative e infrastruttura sovraordinata, si rileva che una parte dell'area collocata in fregio sud alla rotatoria di collegamento tra l'autostrada regionale e la ex S.S. 596 "dei Caroli" con destinazione funzionale "Attrezzature sportive di interesse generale - Pista da Moto Cross" - identificata dal numero '21' nella Relazione illustrativa alla variante al Documento di Piano - risulta essere inserita nel piano particellare di esproprio² dell'opera in argomento, perché interessata dal corridoio di salvaguardia di pertinenza dell'infrastruttura ai sensi del citato art. 102 bis della l.r. 12/2005, che risulta tuttora non rappresentato né disciplinato dal Comune all'interno del proprio strumento generale. L'ammissibilità della trasformazione puntuale in esame è pertanto subordinata all'obbligo di ripermimetrazione dell'ambito in termini non comprendenti le predette aree soggette a vincolo espropriativo, nonché all'inserimento, nella relativa normativa di attuazione, di espresso richiamo all'obbligo di assunzione da parte del proponente a non pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento per eventuali danni o interferenze che derivassero a carico delle eventuali opere realizzate nel predetto corridoio di salvaguardia per effetto dei lavori di costruzione dell'autostrada.

Rispetto alla verifica di eventuali interferenze funzionali tra nuove previsioni insediative e infrastrutture esistenti, non sussistono rilievi da parte della scrivente Direzione.

IN CONCLUSIONE

Per quanto sopra espresso si precisa che il presente parere non costituisce valutazione di compatibilità dell'intero PGT, come previsto dall'art. 13, comma 8, della l.r. 12/2005, ma è finalizzato esclusivamente all'oggetto di variante.

Le indicazioni espresse nel parere sono indirizzate a perfezionare i contenuti della variante stessa per un più adeguato conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano regionale, in particolare in relazione all'obiettivo prioritario "*Autostrada Regionale Broni-Mortara*".

² Cft tavola *AP ESP ES00 PL 010B* del progetto definitivo depositato dal proponente I.L. S.p.A. il 19.1.2012 in Regione Lombardia ai fini dell'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della l.r. 12/05 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all'adeguamento della variante adottata recependo le prescrizioni concernenti l'obiettivo prioritario d'interesse regionale.

Milano, 17/02/2014

Il Dirigente della Struttura
Arch. Marco Cassin



Il funzionario

Arch. Antonella Sacco